CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE



Febbraio - Marzo 2020

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(febbraio e marzo 2020)

Rel. 41/20

Sommario

I. INTRODUZIONE

II. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

1) Mancata previsione della concedibilità della detenzione domiciliare speciale anche a condannate madri di figli affetti da "handicap" grave: illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen..... 2

2) Applicabilità della legge cd. "spazza corrotti" anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della stessa. 5

3) Esclusione della detenzione domiciliare in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.: infondatezza delle questioni. 12

4) Mancata esclusione dai reati ostativi di cui all'art. 4, comma 1, ord. pen. del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. anche in caso di riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 311 cod. pen.: inammissibilità delle questioni. 15

III. PROCEDURA PENALE

1) Mancata previsione della facoltà per l'imputato, in seguito a modifica dell'originaria imputazione, di chiedere la messa alla prova: illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen. 17

2) Mancata previsione, nel decreto di giudizio immediato, dell'avviso in ordine alla facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova: illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. 18

3) Sostituzione di pene detentive brevi in forza del tasso di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen. anziché di quello previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: inammissibilità delle questioni. 19

4) Limitazione del potere del P.M. di proporre appello avverso le sentenze di condanna nei soli casi previsti dall'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11 del 2018: infondatezza delle questioni. 20

5) Mancata previsione della possibilità per il pubblico ministero di chiedere al giudice l'emissione di un decreto penale di condanna in caso di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento: manifesta inammissibilità delle questioni. 24

V. LEGISLAZIONE SPECIALE

1) Obbligatoria applicazione della revoca della patente di guida anche nel caso di estinzione dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova: manifesta inammissibilità della questione. 25

V. PRONUNCE AVENTI RILIEVO PENALISTICO

1) Sospensione per mesi diciotto, anziché dodici, da cariche elettive e di governo conseguente a condanna per taluni delitti inflitta ad esito del giudizio di appello in riforma della sentenza assolutoria di primo grado: manifesta infondatezza. 26

2) Competenza dell'autorità amministrativa ad emettere l'informazione interdittiva antimafia: infondatezza delle questioni. 28

VI. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

1) Intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo della stampa: ammissibilità. 31

I. INTRODUZIONE

Nell'ultimo bimestre, si registra la formale assenza di pronunce riguardanti il diritto penale sostanziale, compensata, però, dalle numerose riguardanti il diritto penitenziario e dell'esecuzione.

Fermo che, sul piano del diritto penitenziario e dell'esecuzione, continua la riflessione della Corte intorno a natura, funzioni ed effetti dell'ostatività dei reati di cui ai vari commi dell'art. 4-bis ord. pen., a dimostrazione di un'obiettiva tensione dei corrispondenti regimi con i valori fondamentali, spicca la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale delle previsioni di retroattività contenute nella legge cd. "spazza corrotti" in forza della quale il principio di irretroattività della legge penale, di cui all'art. 25, comma secondo, Cost., irrompe sul fronte avanzato del diritto penale, ossia quello "lato sensu" dell'espiazione.

Su altro fronte, quello del diritto processuale, degna di nota è una pronuncia di inammissibilità delle questioni sollevate a proposito della sostituzione di pene detentive brevi sulla base del tasso di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., in luogo di quello di cui all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, al di là dell'esito tecnico del procedimento, la Corte, seguitando nella via intrapresa in altri recentissimi arresti, torna a segnalare al legislatore, attraverso un apposito monito in tal senso, l'urgenza di rivedere l'intero sistema delle pene pecuniarie, al fine di renderle – per tutti e non soltanto per i più abbienti – una valida alternativa a quelle detentive.

In ultimo, una pronuncia pur solo indirettamente collegata ai temi penalistici merita di essere anticipatamente messa in evidenza: trattasi dell'affermazione di conformità a Costituzione dell'informazione interdittiva antimafia, misura certamente assai afflittiva, eppure non illegittima per il sol fatto di essere affidata alla competenza dell'autorità amministrativa, essendo questa chiamata in via preventiva a tener indenne il mercato, anche al di fuori dei rapporti dell'impresa interessata con soggetti pubblici, da fenomeni di inquinamento mafioso.

II. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

1) Mancata previsione della concedibilità della detenzione domiciliare speciale anche a condannate madri di figli affetti da "handicap" grave: illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen.

Con **sent. n. 18 del 15 gennaio 2020**, in G.U. 19 febbraio 2020, n. 8, la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. **47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354**, nella parte in cui non prevede la concessione della **detenzione domiciliare speciale** anche a **condannate madri di figli affetti da "handicap" grave** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ritualmente accertato in base alla medesima legge.

Giusta ord. n. 17653 del 27/03/2019, F., la Prima Sezione della Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una detenuta avverso il provvedimento di rigetto di un'istanza di detenzione domiciliare speciale dalla medesima formulata nella qualità di madre di una fanciulla, di età superiore ad anni dieci, irreversibilmente affetta da paralisi cerebrale infantile di ordine bilaterale, comportante la totale impossibilità di muoversi e la costante necessità di un accompagnatore – dubitava della legittimità costituzionale della disposizione citata per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost.

Traeva spunto la Prima sezione dalle argomentazioni contenute in Corte cost. n. 350 del 2003, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lett. a), ord. pen., nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche alla madre e, nei casi contemplati dalla lett. b), al padre conviventi con un figlio portatore di "handicap" totalmente invalidante. Invero – secondo la medesima Sezione – entrambe le misure mirano a favorire il pieno sviluppo personale della prole del condannato attraverso la realizzazione del precipuo interesse della prima a realizzare un rapporto quanto più possibile normale con il secondo; conseguentemente anche la disposizione denunciata di incostituzionalità, come quella già dichiarata incostituzionale, si espone a rilievi di irragionevolezza laddove prevede bensì la possibilità di un trattamento sanzionatorio che non interrompa il "continuum" educativo-assistenziale del genitore con il figlio, ma la limita al solo caso in cui l'età di quest'ultimo sia inferiore ad anni dieci, senza considerare altresì la condizione, in tutto equiparabile, del figlio gravemente invalido, rispetto al quale il riferimento all'età è inconferente, dovendosi aver riguardo esclusivamente alla sua salute psico-fisica.

La Corte giudica fondate le questioni.

Premette che la detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, al fine di ampliare – rispetto alla detenzione domiciliare "tout court" – la possibilità per le madri di scontare la pena detentiva con modalità

esecutive extracarcerarie tali da meglio tutelare il loro rapporto con i figli: in effetti, la detenzione domiciliare può trovare applicazione soltanto quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore ad anni quattro, anche se costituente residuo di maggior pena, o la pena dell'arresto, mentre la detenzione domiciliare speciale non soffre limitazioni derivanti dalla misura della pena, sebbene – e proprio a questo proposito affiora il "thema" oggetto del sindacato di costituzionalità che ne occupa – soggiaccia alla condizione che i figli non abbiano ancora superato gli anni dieci d'età. Indi rammenta che, originariamente, tale condizione valeva anche per la detenzione domiciliare, ma che la sentenza n. 350 del 2003 (i cui effetti sopravvivono alle modifiche apportate all'art. 47-ter ord. pen. dall'art. 7, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251) ha ampliato la possibilità di fruizione di quest'ultima misura, consentendone l'accesso alla madre convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, pur se di età superiore agli anni dieci. Alla luce di quanto precede, reputa costituzionalmente illegittima la diversità di disciplina venutasi a determinare tra la detenzione domiciliare e la detenzione domiciliare speciale, trattandosi di istituti che perseguono l'identica finalità di consentire la cura di figli particolarmente bisognosi e di preservare al massimo grado, rispetto ad essi, il rapporto genitoriale (sentenze nn. 211 del 2018, 76 del 2017, 239 del 2014 e 177 del 2009).

Alla detenzione domiciliare speciale può dunque estendersi – specifica la Corte – quanto osservato dalla sentenza n. 350 del 2003 in relazione alla detenzione domiciliare, con particolare riguardo al rilievo «*che nel caso del figlio gravemente invalido "il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore"*». Donde la ravvisabilità, anche per la detenzione domiciliare speciale, delle stesse criticità che affliggevano la detenzione domiciliare prima della dichiarazione di incostituzionalità: anzitutto, in punto di «*violazione del primo comma dell'art. 3 Cost.*», ravvisata dalla sentenza n. 350 del 2003 «*in quanto la disposizione censurata stabiliva "un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci"*»; ma, altresì, in punto di violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., derivante da ciò che «*l'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare è volta "al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio", sicché*

"la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente 'handicappato', appare funzionale all'impegno della Repubblica […] di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità"».

In definitiva, come già per la detenzione domiciliare, «*il limite di età dei dieci anni previsto dall'art. 47-quinquies, comma 1, ordin. penit.*» in relazione alla detenzione domiciliare speciale contrasta «*con i principi costituzionali di cui all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., unitamente a quello di cui all'art. 31, secondo comma, Cost., pure invocato dalla Corte rimettente, che prevede la tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino. Tali principi esigono che una misura alternativa alla detenzione, qual è quella prevista dall'art. 47-quinquies – finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto – debba estendersi all'ipotesi del figlio portatore di disabilità con "connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età*».

Fermo quanto precede, la Corte richiama le proprie numerose pronunce volte ad affermare, anche alla luce del diritto internazionale pattizio, una piena tutela dei soggetti deboli nelle loro comunità di vita, tra cui segnatamente la famiglia (sentenze nn. 83 del 2019, 232 del 2018, 2 del 2016, 203 del 2013), e ricorda «*che di recente lo stesso legislatore, in dichiarata attuazione dei citati principi costituzionali e internazionali, con la legge 22 giugno 2016, n. 112 […], ha ritenuto che proprio in relazione alle persone con grave disabilità il sostegno offerto dai genitori è essenziale, preoccupandosi di stabilire che, alla morte dei genitori o al sopravvenire dell'incapacità di assistere il figlio, siano predisposte le necessarie "misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave", volte ad assicurarne "il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia", ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza e agli altri interventi di cura e di sostegno comunque già previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità (artt. 1 e 2)*».

In ultimo, evidenzia la Corte i gravosi compiti cui il tribunale di sorveglianza è chiamato nel decidere sulla concessione della detenzione domiciliare speciale. Esso, «*in sede di valutazione […] dei presupposti di concessione […] e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento*», è tenuto, infatti, a «*contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità*», effettuando quella «*necessaria "verifica comparativa complessa"*», consistente nel bilanciamento delle «*esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre*», che anche la Corte di cassazione gli

demanda (Sez. 1, n. 26681 del 27/03/2019, V.; Id., n. 53426 del 10/10/2017, B.; Id., n. 38731 del 07/03/2013, R., Rv. 257111-01).

Prima di concludere, ci si fa lecito di rilevare come, al di là dell'assimilazione della detenzione domiciliare speciale alla detenzione domiciliare "tout court", che costituisce il "fil rouge" della sentenza in disamina, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen., che ne occupa, si differenzi tuttavia da quella riguardante l'art. 47-ter ord. pen., dacché, mentre quest'ultima investiva, subordinatamente a quella della madre, anche la posizione del padre, la prima, invece, a termini sia della motivazione che del dispositivo della sentenza in disamina, si riferisce soltanto alla posizione della madre, nulla statuendo circa il padre.

2) Applicabilità della legge cd. "spazza corrotti" anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della stessa.

Con **sent. n. 32 dell'11 febbraio 2020**, in G.U. 4 marzo 2020, n. 10, la Corte costituzionale – investita di numerose q.l.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Conv. EDU), concernenti l'**art. 1, comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge "spazza corrotti")**, nella parte in cui, in difetto di previsioni di diritto intertemporale, modificando l'**art. 4-bis, comma 1, ord. pen.**, **si applica** anche a condannati per **delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-quater e 321 cod. pen.** commessi **anteriormente** all'entrata in vigore della legge stessa – ha

1) dichiarato «*l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 […], in quanto interpretato nel senso che le **modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354** […], si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto **anteriormente** all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle **misure alternative alla detenzione** previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della **liberazione condizionale** prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del **divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione** previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale*»;

2) dichiarato «*l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui **non** prevede che il beneficio del **permesso premio** possa essere concesso ai condannati che, **prima** dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano **già raggiunto**, in concreto, **un grado di rieducazione adeguato** alla concessione del beneficio stesso*».

Le undici ordinanze di rimessione possono essere ascritte a due categorie:

- alcune «*sono state pronunciate da tribunali di sorveglianza investiti di istanze di concessione di benefici o misure alternative alla detenzione (permesso premio, affidamento*

in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare) da parte di condannati per reati contro la pubblica amministrazione, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019». Evidenziavano detti tribunali che l'inserimento di tali reati, ad opera dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, tra quelli ostativi cd. di prima fascia, di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., comporta l'irragionevole conseguenza a termini della quale «*sono oggi previste condizioni assai più gravose, per l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto*»;

- altre «*sono state invece pronunciate da giudici dell'esecuzione, investiti di istanze volte a ottenere la sospensione o la declaratoria di illegittimità di ordini di esecuzione della pena emessi nei confronti di condannati per reati contro la pubblica amministrazione, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019*». Dubitavano detti giudici della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), cit. non potendo gli ordini di esecuzione essere «*sospesi, per effetto dell'inclusione del reato per il quale l'interessato è stato di volta in volta condannato nell'elenco dei delitti di cui all'art. 4-bis ordin. penit., in relazione ai quali l'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale prevede, per l'appunto, il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena*».

Nell'articolatissimo sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte – riepilogate le ricadute disciplinari, sul duplice versante del diritto penitenziario e del diritto dell'esecuzione, dell'inserimento dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-quater e 321 cod. pen. nell'elenco di quelli ostativi di prima fascia – muove da un punto fermo, costituente il cardine attorno al quale si avvita poi tutto il ragionamento conducente agli esiti indicati, ossia che «*la disposizione censurata nulla prevede in merito alla sua efficacia nel tempo*», talché, «*in forza delle indicazioni provenienti dal diritto vivente*», alla stregua di quanto assunto da tutte le ordinanze di rimessione, le modifiche apportate dalla novella sono «*immediatamente applicabili anche a coloro che sono stati condannati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019*».

Mette conto di rilevare come il "thema" dell'immediata applicabilità delle modifiche apportate dalla novella si ponga preliminarmente anche in punto di ammissibilità, con riferimento alle questioni sollevate da quei giudici dell'esecuzione chiamati a decidere su istanze di concessione di misure alternative formulate – prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 – da condannati raggiunti da ordini di esecuzione della pena emessi e contestualmente sospesi in applicazione delle previsioni di cui agli allora vigenti artt. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1, ord. pen. Al riguardo, la Corte prende atto «*che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi proprio sulla base delle questioni di diritto intertemporale suscitate dalla legge n. 3 del 2019, è effettivamente [– come eccepito dall'Avvocatura di Stato –] nel senso dell'applicabilità della disciplina previgente ogniqualvolta l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 giugno 2019, n. 25212;*

sentenza 28 novembre 2019, n. 48499; sentenza 17 gennaio 2020, n. 1799)»; nondimeno osserva Essa che, «*tenendo conto anche della circostanza che la giurisprudenza appena citata è in gran parte successiva alle ordinanze di rimessione, deve ritenersi non implausibile la motivazione dei rimettenti circa la rilevanza delle questioni, che muoveva dal diverso presupposto interpretativo [secondo cui] il "discrimen" temporale per l'applicazione della disciplina sopravvenuta fosse rappresentato dalla data di delibazione dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza*».

Passando al merito delle questioni, la Corte reputa fondate quelle deducenti la violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., sul presupposto che, secondo il diritto vivente, le norme disciplinanti l'esecuzione della pena sfuggono al divieto di applicazione retroattiva: invero, a prescindere da più sfumate posizioni in passato assunte dalla Corte stessa, stando al costante insegnamento della Corte di cassazione (ad eccezione di un "obiter dictum" di cui a Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, F.), esse «*non hanno carattere di norme sostanziali e soggiacciono pertanto, in assenza di specifica disciplina transitoria, al principio "tempus regit actum"*».

Ritiene dunque necessaria la Corte una «*complessiva rimeditazione della tematica*», dovendosi «*concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale*», giacché, «*in questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost.*». Ciò è quel che accade in relazione alla disposizione oggetto di censura, in quanto essa «*comporta, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, quanto [– però, soltanto –] agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente, l'applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.*».

La «*complessiva rimeditazione della tematica*», di cui la Corte si rende protagonista, replica la storia dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU: è la stessa Corte a ricordare «*che, sino a poco più di un decennio fa, la Corte di Strasburgo aveva sostenuto una tesi sovrapponibile a quella della giurisprudenza italiana, negando in particolare che le modifiche alla disciplina dell'esecuzione della pena chiamassero in causa la garanzia dell'art. 7 Conv. EDU (Corte EDU, sentenza 29 novembre 2005, Uttley contro Regno Unito; nello stesso senso, Commissione dei diritti dell'uomo, decisione 3 marzo 1986, Hogben contro Regno Unito)*»; tuttavia, il punto di svolta è segnato da Corte EDU, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, a termini della quale le modifiche alla

disciplina dell'esecuzione della pena sfuggono bensì, in generale, al divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 7 Conv. EDU, salvo, però, che determinino una «*ridefinizione o modificazione della portata applicativa della "pena" imposta dal giudice*».

Ciò detto, le ragioni che – secondo la Corte – «*inducono a dubitare della persistente compatibilità [del] diritto vivente con i principi costituzionali*» e che pertanto sorreggono, sia pur selettivamente, poiché in relazione soltanto a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019 per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., muovono dalla constatazione che quest'ultimo sancisce, tra l'altro, «*il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato (da ultimo, sentenza n. 223 del 2018)*». Detto divieto – «*che trova esplicita menzione nell'art. 7, paragrafo 1, secondo periodo, CEDU, nell'art. 15, paragrafo 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché nell'art. 49, paragrafo 1, seconda proposizione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)*» – persegue due concorrenti finalità:

- da un lato, «*mira a garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale*», di guisa da metterlo nelle condizioni di autodeterminarsi sia nel momento in cui decide di compiere l'azione criminosa sia nel momento in cui deve pianificare la propria difesa in sede di procedimento;

- dall'altro, «*erige un bastione a garanzia dell'individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, da sempre tentato di stabilire o aggravare "ex post" pene per fatti già compiuti*», «*opera[ndo] in definitiva come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di "stato di diritto"*».

Sul terreno della verifica dell'estensibilità delle due suddette "rationes" dell'art. 25, comma secondo, Cost. «*anche alle norme che, lasciando inalterati tipologia e "quantum" delle pene previste per il reato, ne modifichino tuttavia le modalità esecutive*», un peso specifico notevole è assunto dai contrari argomenti sottostanti alla tesi patrocinata dal diritto vivente, sostanzialmente riducibili a tre:

- «*l'esecuzione delle pene detentive è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato*», ragion per cui deve «*riconoscersi che nel tempo inevitabilmente muta il contesto, fattuale e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare*», con conseguente «*necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa, chiamata a reagire continuamente a tali mutamenti*» (esemplifica la Corte che, «*ove il regime di esecuzione delle pene detentive dovesse restare cristallizzato alla disciplina vigente al momento del fatto[…], non potrebbero essere applicate a chi avesse commesso un omicidio negli anni Ottanta o Novanta le restrizioni all'uso dei telefoni cellulari o di Internet oggi previste dall'ordinamento penitenziario*»);

- «*le (fisiologicamente mutevoli) regole trattamentali sono basate esse stesse su complessi bilanciamenti tra i delicati interessi in gioco […,] i cui esiti mal si prestano a essere ricondotti alla logica binaria della soluzione "più favorevole" o "più sfavorevole" per il singolo condannato, con la quale è però costretto ad operare il divieto di applicazione retroattiva della legge penale*» (la Corte pone l'ipotesi di «*una eventuale riduzione delle "ore d'aria", a fronte però di maggiori opportunità di lavoro extramurario*»);

- infine, e soprattutto, «*un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione che dovesse essere ritenuta in concreto deteriore per il condannato finirebbe per creare, all'interno del medesimo istituto penitenziario, una pluralità di regimi esecutivi paralleli, ciascuno legato alla data del commesso reato*», con evidenti «*gravi difficoltà di gestione per l'amministrazione, ma anche differenze di trattamento tra i detenuti [e] con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena*».

Gli argomenti del diritto vivente, pur pregevoli, non giustificano però – prosegue la Corte – un'incondizionata applicazione della «regola» secondo cui «le pene devono essere eseguite […] in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione». Detta «regola», infatti, soffre di «*un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato*», dal momento che, «*in tal caso […], la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un "aliud" rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle "rationes", poc'anzi rammentate*». Il caso paradigmatico è quello in cui al momento del fatto era «*prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio "nomen iuris", va eseguita di norma "dentro" il carcere. Tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un "aliud" rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell'art. 25, secondo comma, Cost.*».

A questo punto, la Corte passa a scandagliare gli effetti del nuovo indirizzo interpretativo, enunciato in siffatti termini generali, sulle specifiche questioni devolutele, al fine di stabilire in quale misura le conseguenze deteriori derivanti dalla neo-introdotta qualifica di taluni reati contro la P.A. come ostativi di prima fascia «*possano essere legittimamente applicate – al metro dei principi appena enunciati – a chi sia stato condannato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima*».

Spiega la Corte che occorre distinguere l'ambito dei «*meri benefici penitenziari*», ossia dei benefici penitenziari propriamente detti, quali i permessi-premio ed il lavoro esterno, da quello delle misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà, cui deve funzionalmente assimilarsi altresì la liberazione condizionale.

Nel dettaglio:

- quanto ai «*meri benefici penitenziari*», le «*modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso [agli stessi]*» non determinano «*una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale [dell'art. 25, secondo comma, Cost.]*», dacché il condannato «*resta in linea di principio "dentro" il carcere*», seguitando a scontare una pena «*connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria"*», che, come tale, pone l'esigenza di un'applicazione omogenea a tutti i detenuti;

- quanto, invece, alle misure alternative alla detenzione e, allargando l'angolo di visuale, alla liberazione condizionale, la prospettiva cambia radicalmente:

-- le prime sono «"*misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena […] e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto" (sentenza n. 349 del 1993), finendo anzi per costituire delle vere e proprie "pene" alternative alla detenzione (ordinanza n. 327 del 1989) disposte dal tribunale di sorveglianza*»;

-- la seconda, quantunque disciplinata dagli artt. 176 e 177 cod. pen., è funzionalmente analoga alle prime, «*essendo anch'ess[a] finalizzat[a] a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena a chi abbia, durante il percorso penitenziario, "tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento"*».

Ciò detto, sul piano del diritto penitenziario, l'attenzione della Corte si sposta, immediatamente dopo, su quello del diritto dell'esecuzione, rilevando come le conclusioni raggiunte in relazione alle misure alternative alla detenzione ed alla liberazione condizionale valgano anche in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. L'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., indipendentemente dalla collocazione nel codice di rito, nell'escludere la sospensione per i reati ostativi di prima fascia, tra i quali si annoverano, per effetto della novella, i ricordati delitti contro la P.A., sancisce «*l'inizio dell'esecuzione […] in regime detentivo, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa; e dunque comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extramurarie che erano consentite – per l'intera durata della pena inflitta – sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto*», così determinando un chiaro «*effetto di trasformazione della pena inflitta, e della sua concreta*

incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto; con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l'ambito applicativo, tramite l'inserimento di numerosi reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit.».

Accomunate le sorti di misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e sospensione dell'ordine di esecuzione, non manca la Corte di farsi carico della confutazione dell'obiezione secondo cui «*la prospettiva – per il condannato – di vedersi applicare una misura alternativa, sulla base della legge in vigore al momento del fatto, sarebbe stata meramente ipotetica ed eventuale*». Replica la Corte che il «*carattere deteriore della disciplina sopravvenuta*» si determina al lume di «*criteri di rilevante probabilità*», con riferimento non solo ai benefici accessibili sulla base della disciplina previgente, ma altresì alle conseguenze peggiorative connesse all'entrata in vigore della nuova. A quest'ultimo riguardo, in particolare, «*non può negarsi […] che la normativa sopravvenuta – oltre a precludere in via assoluta l'accesso a taluni benefici, come la detenzione domiciliare per i condannati ultrasettantenni (ciò che basterebbe, invero, a dimostrarne "per tabulas" il carattere necessariamente deteriore) – rende significativamente meno probabile la concessione degli stessi, anche in considerazione delle incertezze, ancora non affrontate dalla giurisprudenza, sulla precisa estensione dell'obbligo collaborativo in capo ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, se esso debba intendersi come limitato al singolo fatto di reato per il quale è stata pronunciata condanna, ovvero se si estenda a tutti i reati ad esso in qualche modo connessi, e dei quali l'autorità giudiziaria ritenga che il condannato sia comunque a conoscenza*».

Raggiunti gli esposti traguardi ermeneutici, il ragionamento della Corte, peraltro, non si ferma agli stessi, giacché, ritornando sui «*meri benefici penitenziari*», li esamina in una prospettiva ulteriore e diversa da quella dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Se, infatti, quanto ad essi, non osta l'art. 25, secondo comma, Cost. all'«*applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato*», nondimeno, «*ciò non significa […] che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio*», poiché un tale disconoscimento realizzerebbe un inaccettabile "vulnus" al «*principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena*», proclamato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Infatti, «*negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva [in specie] del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del*

beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)».

Di qui, per i «*meri benefici penitenziari*», la conclusione a termini della quale l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019 subisce egualmente la censura dell'incostituzionalità, tuttavia per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Prima di concludere, si rammenta che, con **ord. n. 49 del 26/02/2020**, in G.U. 18 marzo 2020, n. 12, stante la pubblicazione "medio tempore" della sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici "a quibus", i quali avevano sollevato svariate q.l.c. concernenti «*l'introduzione – ad opera dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 […] – del delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, del codice penale [e del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen.] nell'elenco contenuto nell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 […], introduzione da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per tale delitto, ai sensi dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale*». Invero, «*a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale (ordinanza n. 26 del 2009)[,] spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ("ex plurimis", ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018)*», «*tale verifica assume[ndo] rilievo pregiudiziale rispetto all'esame dei vizi di legittimità costituzionale dedotti nelle ordinanze di rimessione*».

3) Esclusione della detenzione domiciliare in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.: infondatezza delle questioni.

Con **sent. n. 50 del 23/10/2019**, in G.U. 18 marzo 2020, n. 12, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le q.l.c. dell'**art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354** (ord. pen.), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dalla Prima sezione della Corte di cassazione con ord. n. 9126 del 18/02/2019, M., «*nella parte in cui, prevedendo la **detenzione domiciliare** per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a **scongiurare** il **pericolo di commissione di altri reati**, **esclude** l'applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all'**art. 4-bis ordin. penit.***».

La Sezione rimettente era investita di un ricorso avverso un provvedimento di inammissibilità di un'istanza di una detenuta per rapina e tentata rapina aggravata volta ad ottenere la concessione della detenzione domiciliare nell'ipotesi di diniego all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale contestualmente richiesto.

In punto di rilevanza, osservava detta Sezione che, rigettata l'istanza principale, la disposizione censurata, «*nel disciplinare mediante un richiamo al precedente art. 4-bis le ipotesi preclusive della detenzione domiciliare*», e dunque nel votare all'inammissibilità l'istanza subordinata, «*evoca unicamente il catalogo dei reati elencati nella disposizione richiamata, e non anche la disciplina riservata, in quella sede, ai reati medesimi. Di conseguenza, la condanna per uno dei delitti in questione sarebbe di per sé ostativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare, restando irrilevante l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che invece può essere valorizzata nel contesto direttamente regolato dall'art. 4-bis ordin. penit.*». Per tale motivo, «*solo con la rimozione della preclusione prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ordin. penit. […], sarebbe ipotizzabile per il giudizio "a quo" un esito di annullamento dell'ordinanza impugnata*».

In punto di non manifesta infondatezza, riteneva la Sezione rimettente incompatibili con la giurisprudenza costituzionale, sempre più orientata «*ad escludere, in materia di benefici penitenziari, la legittimità di rigidi automatismi*», «"*previsioni, come quella oggetto di scrutinio, che precludano in modo assoluto l'accesso a un beneficio penitenziario in ragione soltanto della particolare gravità del titolo di reato commesso, riflessa dall'inclusione di quest'ultimo in un catalogo (quello ex art. 4-bis della legge n. 354 del 1975) cui si ricollegano, a vari livelli, indici presuntivi di pericolosità che – a prescindere da ogni considerazione circa l'estrema eterogeneità dei titoli inclusi – parrebbero potersi ritenere legittimi solo nella misura in cui gli stessi risultino, in concreto, agevolmente vincibili"*». Segnatamente, detta incompatibilità varrebbe a maggior ragione per il «*delitto di rapina aggravata […], posto che si tratta d'un reato cosiddetto di seconda fascia*», per il quale, a differenza dei reati di matrice associativa ritentanti nella cd. prima fascia, «*non vige alcuna generale presunzione di immeritevolezza del relativo condannato rispetto al beneficio penitenziario, la cui concessione è solo circondata da maggiori cautele, temporali e istruttorie*». D'altronde – secondo la Sezione rimettente – la rapina aggravata «*può assumere in concreto una dimensione di ridotta offensività, non sintomatica di una pericolosità contenibile solo mediante misure carcerarie*» (come nel caso del giudizio "a quo", dalle cui carte emergeva che la condannata, non collegata alla criminalità organizzata, «*non ha commesso ulteriori e più gravi delitti; ha utilizzato quali armi un coltello e una pistola giocattolo; ha sottratto una somma di esiguo importo, risarcendo in seguito il danno; è stata assoggettata ad una pena modesta, in parte già espiata in regime cautelare attenuato (arresti domiciliari)*» ed ha conseguito giudizi favorevoli dell'U.E.P.E.): di qui l'eccepita irragionevolezza, con correlata contrarietà al principio rieducativo della pena, della disposizione censurata sotto un duplice profilo: «*sia perché fondata su una presunzione arbitraria, suscettibile di agevole smentita, sia perché espressiva di una preclusione non superabile neppure alla luce delle condizioni che, invece, consentono l'accesso ad ulteriori benefici proprio per i reati elencati nell'art. 4-bis ordin. penit. Benefici*

[…] che comprendono l'affidamento in prova al servizio sociale, applicabile in luogo della detenzione domiciliare, pur trattandosi, sempre a dire del rimettente, di una misura con caratteristiche meno contenitive di quelle della misura preclusa».

Reputa la Corte infondate le questioni.

Anzitutto, l'assunto che la disposizione censurata «*conterrebbe una presunzione assoluta di pericolosità*» è «*solo in parte conferente*», in quanto «*la preclusione indicata dal rimettente si fonda bensì su una logica presuntiva (quella che tipicamente utilizza il titolo del reato commesso quale misuratore in astratto della pericolosità del condannato), ma trova fondamento concomitante in elementi che discendono dalla necessaria valutazione giudiziale del caso concreto*». In particolare, «*il soggetto cui l'accesso alla detenzione domiciliare è precluso dalla disposizione censurata sconta un presupposto negativo implicito nella disciplina in questione, e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 ordin. penit.*», non però per l'entità delle pene, perché le soglie per l'affidamento sono più alte di quelle per la detenzione domiciliare, «*ma necessariamente [per la] valutazione giudiziale, effettuata in concreto, che ha concluso per l'impossibilità di contenere il rischio della commissione di nuovi reati, anche ricorrendo alle puntuali e tipiche prescrizioni della misura dell'affidamento*».

Secondariamente, la denunciata contraddizione per cui i reati di seconda fascia, in mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, consentono di accedere ai permessi-premio, al lavoro esterno, alla semilibertà, alla liberazione anticipata ed all'affidamento in prova, ma, in forza del periodo finale del comma 1-bis dell'art. 47-ter ord. pen., non anche alla detenzione domiciliare, non è irragionevole alla luce della «*trama generale[,] che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete*». Invero, «*un soggetto scarsamente pericoloso nonostante il titolo del reato commesso*» ben può accedere a misure perfino più favorevoli della detenzione domiciliare «*e, se ciò non accade*», è perché, «*nel suo caso, elementi concretamente sintomatici di un'apprezzabile pericolosità (sia pure nell'ottica restrittiva dell'art. 4-bis ordin. penit.)*».

Talché – osserva la Corte – deve mutare la prospettiva della presunzione, nel senso che «*presunta in assoluto non è la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura*».

Una tale prospettiva vale anche nel raffronto della detenzione domiciliare con l'affidamento in prova.

La tesi della Sezione rimettente, secondo cui la prima dovrebbe trovare un'ampiezza applicativa maggiore del secondo, non trova base nella giurisprudenza costituzionale, che, fermo «*il criterio fondamentale dell'esecuzione interna od esterna al carcere (sentenza n. 32 del 2020)*», ricusa graduatorie tra le misure previste dall'ordinamento penitenziario in

funzione di una scala crescente di gravità (sentenza n. 338 del 2008, peraltro «*riferita [proprio] ad una pretesa assimilazione tra affidamento in prova e semilibertà*»). La finalizzazione delle misure «*al contenimento del rischio di recidiva anche, ed anzi soprattutto, mediante una progressione del percorso trattamentale finalizzato alla risocializzazione del condannato*» toglie invero «*fondamento [al]la pretesa di riscontrare corrispondenza assoluta tra livello di pericolosità del condannato stesso (misurato, oltretutto, secondo criteri largamente presuntivi) e maggiore o minore "somiglianza" delle singole misure al contenimento estremo, assicurato dalla detenzione in carcere (senza permessi, senza lavoro esterno, eccetera)*».

Sul piano del «*dosaggio variabile tra limitazioni della libertà personale e attività mirate al reinserimento del condannato*» che caratterizza le misure extra-murarie, è l'affidamento a presentare un maggior tasso di «*duttilità*», pur tenuto conto del possibile arricchimento della detenzione domiciliare con «*prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato*», che la qualificano come «*forma di esecuzione della pena (sentenza n. 350 del 2003)*».

Si torna, conseguentemente, al punto centrale dell'intera sentenza in disamina: se l'affidamento «*può efficacemente fronteggiare la pericolosità segnalata dalla qualità del reato commesso, anche quando si tratti di fattispecie compresa negli elenchi dell'art. 4-bis ordin. penit.[, e] se, come avviene nel caso che ha dato origine alle presenti questioni, si è stimato o può stimarsi che neppure prescrizioni particolarmente severe varrebbero a conseguire risocializzazione e, nel contempo, prevenzione, se ne può concludere che la preclusione dell'accesso ad una misura ancora meno articolabile, come la detenzione domiciliare, non presenta connotati di irragionevolezza e non viola il principio di finalizzazione rieducativa della pena*».

In definitiva, l'eventuale opinabilità del descritto assetto normativo (tradita dai tentativi di riforma, nondimeno abortiti, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), non lo collocano per ciò solo nell'alveo di un esercizio irragionevole della discrezionalità da parte del legislatore.

4) Mancata esclusione dai reati ostativi di cui all'art. 4, comma 1, ord. pen. del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. anche in caso di riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 311 cod. pen.: inammissibilità delle questioni.

Con **sent. n. 52 del 12/02/2020**, in corso di pubblicazione nella G.U., la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le q.l.c. dell'**art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)**, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., «*nella parte in cui **non** esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'**art. 630 c.p.**, allorché sia stata **riconosciuta** l'**attenuante del fatto di lieve entità**, ai sensi della **sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 23 marzo 2012***».

Il giudice "a quo" – premesso di dover decidere di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. di un condannato in stato di detenzione per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione attenuato ai sensi dell'art. 311 cod. pen. e rilevato che il titolo di reato, in quanto contemplato dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è ostativo alla concessione del beneficio – sollevava le questioni in esame, richiamando, in punto di non manifesta infondatezza, «*l'ordinanza della Corte di cassazione "del 21-09-2018 ['recte': 16 novembre 2018], Prima Sezione, n. 51877 […], in materia in parte analoga"*», alle cui motivazioni «*integralmente*» si riportava, soggiungendo «*che il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ove sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entità del fatto, sarebbe disomogeneo rispetto ai "delitti di particolare allarme sociale" che giustificarono l'introduzione del regime di particolare rigore contemplato dall'art. 4-bis ordin. penit. nella sua versione originaria*», siccome estraneo alle dinamiche associative che caratterizzano tali delitti.

Rileva la Corte che le questioni sono infondate, alla stessa stregua di quelle evocate dal giudice "a quo" e tali dichiarate con la sentenza n. 188 del 2019, precisando che «*agli effetti del presente scrutinio non rileva la circostanza che, nel giudizio incidentale già definito, fosse presa in considerazione la preclusione concernente un permesso-premio e non la concessione di una misura alternativa alla detenzione, richiesta invece nell'odierno giudizio principale*», dacché «*nella prospettiva del rimettente […], a risultare in contrasto con i parametri costituzionali evocati è l'inclusione – tra i delitti cosiddetti ostativi all'accesso ai benefici penitenziari – del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto (e solo in quanto) assistito dal riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità*».

Ribadisce pertanto la Corte la suddetta sentenza nella parte in cui ha «*ritenuto "incongruo l'argomento del giudice 'a quo', secondo il quale[,] se la fattispecie di reato è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'art. 4-bis ordin. penit., sul presupposto che il riconoscimento di quella attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali"*», dal momento che «*la previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta*».

Infine conclude Essa che «*gli elementi che giustificano il riconoscimento della più volte citata attenuante – natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure particolare tenuità del danno o del pericolo – non sono necessariamente in contraddizione, anche sul piano empirico, con l'adesione o la partecipazione del condannato a pericolose organizzazioni criminali, stabili e strutturate*», come del resto comprovato dall'inserimento sin dall'origine nell'elenco di cui all'art. 4-bis ord. pen. del delitto di sequestro di persona

a scopo di terrorismo e di eversione già «"*comprensivo [– alla stregua di quanto precisato dalla sentenza n. 188 del 2019 –] dell'attenuante [medesima]"*».

III. PROCEDURA PENALE

1) Mancata previsione della facoltà per l'imputato, in seguito a modifica dell'originaria imputazione, di chiedere la messa alla prova: illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen.

Con **sent. n. 14 del 15 gennaio 2020**, in G.U. 12 febbraio 2020, n. 7, la Corte costituzionale ha dichiarato «*l'**illegittimità costituzionale** dell'**art. 516 del codice di procedura penale**, nella parte in cui, in seguito alla **modifica dell'originaria imputazione**, **non prevede** la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la **sospensione del procedimento con messa alla prova***».

Il giudice rimettente riferiva che, nel processo in cui era chiamato a giudicare un imputato tratto a giudizio per ricettazione, il P.M. aveva modificato l'imputazione, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., contestando il furto in abitazione, e, in conseguenza di ciò, l'imputato faceva istanza di messa alla prova, specificando di determinarsi in tal senso solo a seguito dell'iniziativa del P.M., giacché il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., a differenza di quello di cui all'art. 648 cod. pen., è ostativo, in ipotesi di condanna, alla sospensione dell'esecuzione della pena. Indi detto giudice, premesso che il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., per consolidata giurisprudenza, soggiace all'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta *ex* art. 550 cod. proc. pen., rilevava essere tardiva l'istanza dell'imputato alla luce del tenore letterale dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Nondimeno detta tardività comporterebbe – ad avviso del medesimo – la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., similmente a quanto deciso da C. cost. n. 141 del 2018, dichiarativa dell'«*illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova*»: invero, allo stesso modo, nel caso in scrutinio, nonostante la modifica dell'originaria imputazione, l'imputato non è messo in condizione di instare per la messa alla prova.

Giudica la Corte fondate le questioni in riferimento ad entrambi i parametri evocati.

Osserva che, come affermato nella sentenza n. 141 del 2018, gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono stati via via dichiarati costituzionalmente illegittimi «*nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso – rispettivamente – un fatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reato connesso o una circostanza aggravante non previamente contestati all'imputato*», superandosi viepiù

l'iniziale «*criterio limitativo*» volto ad esigere che «*la diversa o nuova contestazione concernesse un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale*».

Il principio della restituzione all'imputato, nell'evenienza di nuove contestazioni, della «*possibilità di esercitare le proprie scelte difensive*», compresa quella «*di chiedere un rito alternativo*» («*indipendentemente*» – notasi – dall'eventuale «*negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione*»), deve trovare applicazione anche nell'ipotesi prevista dall'art. 516 cod. proc. pen.: talché, pure in questa, «*strutturalmente identica*» a quella oggetto della sentenza n. 141 del 2018, l'imputato deve essere messo in grado di accedere alla messa alla prova, che configura un «*nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio*» (sentenze nn. 68 del 2019, 91 del 2018 e 240 del 2015).

2) Mancata previsione, nel decreto di giudizio immediato, dell'avviso in ordine alla facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova: illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.

Con **sent. n. 19 del 29 gennaio 2020**, in G.U. 19 febbraio 2020, n. 8, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**art. 456, comma 2, cod. proc. pen.**, nella parte in cui **non prevede** che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'**avviso** della **facoltà** dell'imputato di **chiedere** la sospensione del procedimento con **messa alla prova**.

Il tribunale militare rimettente premetteva che, nel giudizio immediato radicatosi dinanzi a sé in seguito a decreto privo del suddetto avviso, l'imputato, dopo aver formulato istanza di restituzione nel termine al fine di chiedere l'ammissione alla messa alla prova, in prima udienza, aveva eccepito la nullità del decreto, ravvisando nella mancanza dell'avviso, quantunque questo non sia previsto come obbligatorio dall'art. 456 cod. proc. pen., una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Detto tribunale, ritenendo non condivisibile l'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dall'imputato, sollevava nondimeno questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La Corte ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 24 Cost. ed assorbita l'altra.

Richiama la natura anche processuale della messa alla prova, quale «*nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio*» (sentenze nn. 131 del 2019, 91 del 2018, 201 del 2016 e 240 del 2015), in uno alla considerazione che la richiesta di riti alternativi è momento qualificante dell'esercizio del diritto di difesa (sentenze nn. 201 del 2016, 237 del 2012, 219 del 2004, 148 del 2004 e 497 del 1995). Conseguentemente – prosegue – anche nel caso di decreto di giudizio immediato vale il principio, affermato nella sentenza n. 201 del 2016 con riferimento al decreto penale di condanna, che, «*quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita*

irrimediabile della facoltà di accedervi, "[l]a violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta [...] la violazione del diritto di difesa" (sentenza n. 148 del 2004)».

Donde la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nei termini esposti in apertura, con la precisazione che, sul presupposto di essa, «*l'omissione dell'avviso qui in considerazione*» – come già rilevato in relazione al caso di omesso o inesatto avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato medesimamente nel decreto che dispone il giudizio immediato (sentenza n. 148 del 2004) – «*non potrà che integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.*».

3) Sostituzione di pene detentive brevi in forza del tasso di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen. anziché di quello previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: inammissibilità delle questioni.

Con **sent. n. 15 del 15 gennaio 2020**, in G.U. 12 febbraio 2020, n. 7, la Corte costituzionale ha dichiarato **inammissibili** le q.l.c. dell'**art. 135 cod. pen.**, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce il **tasso di ragguaglio** tra pene pecuniarie e detentive in ragione di **euro 250**, o frazione di euro 250, per un giorno di pena detentiva, anziché il **diverso tasso**, previsto dall'**art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.**, di **euro 75** per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Riferiva il tribunale rimettente che, in prima udienza, un imputato tratto a giudizio per il delitto di minaccia aggravata aveva presentato richiesta di applicazione della pena di giorni venti di reclusione, sostituita in quella della multa di euro 1.500, determinata al tasso di euro 75 per ogni giorno di pena detentiva: richiesta, nondimeno, al cui accoglimento ostava l'art. 135 cod. pen., applicabile in forza dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive deve effettuarsi calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Nondimeno – secondo il tribunale rimettente – l'art. 135 cod. pen., fissando il tasso di ragguaglio in misura meno favorevole rispetto a quella stabilita, nell'ambito del procedimento per decreto, dal comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103), violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., atteso che,

- in primo luogo, «*la richiesta di emissione del decreto penale di condanna è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero*», con conseguente possibilità che imputati del medesimo reato possano subire «*un'irragionevole disparità di trattamento, a seconda che il pubblico ministero decida o meno di esercitare l'azione penale mediante richiesta di emissione di decreto penale*»;

- in secondo luogo, la funzione rieducativa della pena risulta frustrata dall'«*impossibilità di graduare la pena al caso concreto*».

La Corte giudica inammissibili le questioni, avendo il tribunale rimettente circoscritto le censure al solo art. 135 cod. pen., senza censurare altresì l'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Invero «*il giudice "a quo" da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi – dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. – del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento "a quo"; e dall'altro omette di censurare proprio la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto*» (e lo fa per il tramite del rinvio mobile all'art. 135 cod. pen., stabilendo però anche, con norma speciale, che «*la somma indicata in quest'ultima disposizione […] possa essere aumentata sino a dieci volte, tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, della condizione economica complessiva dell'imputato o del suo nucleo familiare*»).

La Corte tuttavia non si esime dal sottolineare che il «*problema*» sollevato dall'ordinanza di rimessione è «*reale*», giacché la legge 15 luglio 2009, n. 94, innalzando da euro 38 a euro 250 giornalieri il tasso di ragguaglio ex art. 135 cod. pen., ha drasticamente ridotto l'operatività della sostituzione della pena pecuniaria, che corre il «*rischio*» di rappresentare, ormai, «*un privilegio per i soli condannati abbienti: ciò che appare di problematica compatibilità con l'art. 3, secondo comma, Cost., il cui centrale rilievo nella commisurazione della pena pecuniaria è stato da tempo sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 131 del 1979)*». Donde il monito rivolto, sottoforma di «*auspicio*», al legislatore, affinché ponga «*rimedio alle incongruenze evidenziate […], nel quadro di un complessivo intervento – la cui stringente opportunità è stata anche di recente segnalata (sentenza n. 279 del 2019) – volto a restituire effettività alla pena pecuniaria*».

4) Limitazione del potere del P.M. di proporre appello avverso le sentenze di condanna nei soli casi previsti dall'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11 del 2018: infondatezza delle questioni.

Con **sent. n. 34 del 26 febbraio 2020**, in G.U. 4 marzo 2020, n. 10, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 593 cod. proc. pen.**, come sostituito dall'**art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11**, recante «*Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103*», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che il **pubblico**

ministero possa **appellare** le sentenze di **condanna** «***solo*** *quando modificano il* ***titolo del reato*** *o escludono la sussistenza di una* ***circostanza aggravante ad effetto speciale*** *o stabiliscono una* ***pena di specie diversa da quella ordinaria del reato***».

Riferiva la corte d'appello rimettente di dover decidere in ordine all'appello del P.M. avverso una sentenza del tribunale che aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, una persona imputata del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., per aver ripetutamente omesso di corrispondere al coniuge separato l'assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, facendo così mancare a quest'ultimo i mezzi di sussistenza. Il P.M., dopo aver contestato la quantificazione della pena, la concessione del beneficio della sospensione condizionale e la mancata liquidazione del danno in favore della parte civile, denunciava la contrarietà dell'art. 593 cod. proc. pen. agli artt. 3, 97 e 111 Cost. per ragioni analoghe a quelle ritenute da Corte Cost. n. 26 del 2007, dichiarativa, tra l'altro, dell'«*illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude[va] che il pubblico ministero po[tesse] appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva*».

Giudicava la corte d'appello rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione, ritenendo in particolare la violazione del principio di (pur tendenziale) parità delle parti, dal momento che «*la limitazione dei poteri di appello impedirebbe in radice al pubblico ministero di contestare l'irrogazione di una pena che, per quanto rientrante nella cornice edittale, si ponga in contrasto con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., apparendo del tutto inadeguata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo*», senza che «*tale questione, investendo il merito della decisione, [possa] essere […] mai prospettata con il ricorso per cassazione*», «*mentre [– sul versante opposto –] all'imputato è consentito proporre appello contro qualsiasi decisione che ritenga non pienamente satisfattiva*».

Ad avviso della Corte, le questioni non sono fondate.

Non sussiste, in particolare, la dedotta violazione del principio di parità delle parti, «*che trova attualmente il suo referente più immediato nella specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost.*» (anziché negli artt. 3 e 111 Cost. evocati nell'ordinanza di rimessione).

Premesso che, in ragione di «*una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali*» del procedimento penale, detto principio – come da costanze giurisprudenza costituzionale – «*non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato*», a condizione che la disparità di trattamento fondi su una giustificazione ragionevole, rammenta la Corte come, sul terreno specifico delle

impugnazioni, «*il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti "margini di 'cedevolezza' più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato" (sentenza n. 26 del 2007)*», in quanto, mentre «*il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere […] configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. ("ex plurimis", sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002)*», «*il potere di impugnazione dell'imputato si correla[, al contrario,] anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)*». È su tali addentellati che, in un quadro di «*generale appellabilità – da entrambe le parti – delle sentenze di condanna e di proscioglimento*», la Corte ha sempre ritenuto legittima la limitazione «*stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., per cui il pubblico ministero non poteva – e non può – proporre appello contro le sentenze di condanna emesse in esito al giudizio abbreviato, salvo che modifichino il titolo del reato*», rilevando «*come la soppressione del potere della parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano "comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa" – essendo lo scarto tra la richiesta dell'accusa e la sentenza sottratta all'appello non di ordine "qualitativo", ma meramente "quantitativo" – risultasse razionalmente giustificabile alla luce dell'"obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta" (sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991; si veda pure la sentenza n. 98 del 1994): rito che – sia pure per scelta esclusiva dell'imputato […] – "implica una decisione fondata, 'in primis', sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio" (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001)*».

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, di cui a C. cost. n. 26 del 2007, trova, invece, giustificazione in uno «*scenario [mutato] radicalmente*», poiché detta legge aveva introdotto «*una nuova regola generale: quella dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per il caso – del tutto marginale – in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado*». Le ragioni dell'incostituzionalità stavano in ciò che «*la novella legislativa [era] foriera di una dissimmetria "radicale"*», in quanto «*diversamente dall'imputato – che manteneva inalterato il contrapposto potere di appello avverso le sentenze di condanna – il pubblico ministero veniva […] privato del potere di proporre doglianze di merito contro le decisioni che disattendessero totalmente la pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa*»: «*una dissimmetria di tale consistenza – conclude la sentenza n. 26 del 2007 – non poteva essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità*».

Ordunque, con riferimento alla norma censurata, avente come finalità «*la deflazione e la semplificazione dei processi, nell'ottica di garantirne la ragionevole durata*», osserva, anzitutto, la Corte che essa «*estende, in sostanza, al giudizio ordinario il limite già previsto in rapporto al giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), attenuandone i contenuti[, posto che l]'appello è […] consentito non solo – come nel rito speciale – quando vi sia stata una modifica del titolo del reato, ma anche in altre ipotesi nelle quali le determinazioni del giudice "incidono in maniera significativa sulla prospettazione accusatoria" (in questi termini, la relazione ministeriale): ipotesi identificate, per l'appunto, nell'esclusione di aggravanti a effetto speciale e nell'applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato*».

Indi, afferma che la dissimmetria tra P.M. ed imputato [il quale ultimo «*conserva invece, come regola generale – oltre al potere di appellare, senza limiti, le sentenze di condanna – anche quello di appellare le sentenze di proscioglimento, con la sola eccezione delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.)*»] «*non deborda dall'alveo della compatibilità con il principio di parità delle parti*», poiché «*la limitazione del potere di appello della parte pubblica persegue […] l'obiettivo – di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) – di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle corti d'appello*».

Nel dettaglio, spiega che,

- in primo luogo, «*a differenza di quella introdotta dalla legge n. 46 del 2006, la preclusione riguarda […* soltanto *…] sentenze che hanno accolto, nell'"an", la "domanda di punizione" proposta dal pubblico ministero e che non hanno, altresì, inciso in modo significativo sulla prospettazione accusatoria (mutando la qualificazione giuridica del fatto, escludendo aggravanti a effetto speciale o applicando una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato)*», discendendo da ciò il rispetto dei principi di contenimento e non sproporzione rispetto all'obiettivo;

- in secondo luogo, lo sbilanciamento in sfavore del P.M., «*senza che sia prefigurata una contrapposta limitazione, di analogo spessore, dal lato dell'imputato, rientra nella logica della diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell'art. 112 Cost. […] quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, all'art. 24 Cost. […] quello dell'imputato*»;

- in terzo luogo, non «*significativa*» è la mancanza di un «*correlato "privilegio" del pubblico ministero sul piano probatorio, quale quell[o] riscontrabile nell'ambito del giudizio abbreviato*», essendo stata «*una simile "contropartita"*» «*evocata, bensì, da questa Corte come fattore che concorre a giustificare la limitazione al potere di appello della parte pubblica previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.*», senza però che la stessa sia «*l'unica condizione*» costituzionalmente obbligata per l'ammissibilità di dissimmetrie tra le

parti in materia di impugnazioni (come dimostra la sentenza n. 298 del 2008, che ha ritenuto legittima l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del giudice di pace);

- in quarto luogo, l'impossibilità per il P.M. di proporre appello in caso di «*irrogazione di pene macroscopicamente inadeguate per difetto alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore*» trova come correttivo la sua legittimazione a proporre ricorso in cassazione per vizio di motivazione della sentenza sulla dosimetria della pena ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;

- infine, la «*denunciata inidoneità della norma censurata a realizzare gli obiettivi di economia processuale e di deflazione che la ispirano*» (dacché «*gli appelli del pubblico ministero contro le sentenze di condanna rappresentano, statisticamente, una percentuale assai modesta del numero totale degli appelli*») non tiene conto del suo inserimento in un complesso di misure deputate ad alleggerire pendenze e tempi di decisione in appello [«*quali la previsione (con riguardo alla generalità delle impugnazioni) dell'onere di specifica enunciazione dei motivi, a pena di inammissibilità (art. 581 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017), la reintroduzione dell'istituto del concordato sui motivi di appello (art. 599-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017) o la previsione che il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello possa appellare solo nei casi di avocazione o di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado, così da evitare una duplicazione di impugnative in capo alla medesima parte (art. 593-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 11 del 2018)*»].

Le superiori considerazioni votano all'infondatezza anche le questioni sollevate in riferimento agli artt. 27 e 97 Cost., peraltro evocanti a parametro di giudizio norme non pertinenti alla tematica della limitazione dei poteri di appello del P.M.

5) Mancata previsione della possibilità per il pubblico ministero di chiedere al giudice l'emissione di un decreto penale di condanna in caso di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento: manifesta inammissibilità delle questioni.

Con **ord. n. 35 del 29 gennaio 2020**, in G.U. 4 marzo 2020, n. 10, la Corte costituzionale ha dichiarato **manifestamente inammissibili** le q.l.c. degli **artt. 516 e 517 cod. proc. pen.**, nella parte in cui **non** prevedono che – nei casi, rispettivamente, di **modifica dell'imputazione** e di **contestazione suppletiva** di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento – il **pubblico ministero** possa **chiedere** al giudice l'emissione di un **decreto penale di condanna** e, correlativamente, l'imputato possa essere messo nelle condizioni di pagare la pena pecuniaria con esso inflitta.

Le questioni sono manifestamente inammissibili non avendo il giudice "a quo" descritto la fattispecie, argomentato sulla rilevanza e non manifesta infondatezza e neppure indicato le norme asseritamente violate.

V. LEGISLAZIONE SPECIALE

1) Obbligatoria applicazione della revoca della patente di guida anche nel caso di estinzione dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova: manifesta inammissibilità della questione.

Con **ord. n. 42 dell'11 febbraio 2020**, in G.U. 11 marzo 2020, n. 11, la Corte costituzionale ha dichiarato **manifestamente inammissibile** la q.l.c. dell'**art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41, sull'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, «*nella parte in cui prevede **obbligatoriamente** l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della **revoca della patente di guida** in ipotesi di estinzione del **reato di cui all'art. 590-bis c.p.** a seguito di **esito positivo** della **sospensione del procedimento con messa alla prova***».

Il tribunale rimettente – premesso di essere investito del giudizio in ordine alla responsabilità di una persona imputata del delitto p. e p. dall'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., che, previo parere favorevole del pubblico ministero, aveva tempestivamente formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – riteneva che, anche «*in ipotesi di […] estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter II° comma c.p., il giudice è comunque [irragionevolmente] tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge*», con particolare riguardo alla revoca della patente di guida.

Giudica la Corte manifestamente infondata la questione per difetto di rilevanza sul fondamento dei seguenti rilievi:

- solo «*decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo*», laddove, invece, «*nel caso di specie, il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla base della mera richiesta, formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova*», senza aver «*neppure emesso l'ordinanza di sospensione del procedimento*»;

- sotto altro profilo, l'affermazione del giudice "a quo" che «*l'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che l'estinzione del reato per esito positivo*

della messa alla prova "non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge", implich[erebbe] che il giudice sia comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge», non si confronta – oltreché con la sentenza n. 88 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma censurata in relazione alla mancata previsione, nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti p. e p. dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., della possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo di detti articoli – «*con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., prescindendo dell'accertamento della responsabilità penale, comporta che il giudice non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno 2017, n. 29796; sezione quarta penale, sentenze 24 novembre-14 dicembre 2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069)*»;

- infine, è lo stesso «*quadro normativo delineato dalle disposizioni di cui gli artt. 221, 224 e 224-ter cod. strada*» a confermare «*il riespandersi dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria in caso di estinzione del reato*», dal momento che – come osservato nelle sentenze nn. 68 del 2019 e 91 del 2018 – nel procedimento di messa alla prova manca alcuna condanna e correlativamente alcuna attribuzione di colpevolezza, la responsabilità dell'imputato venendo in rilievo soltanto «*in via incidentale e allo stato degli atti perché l'accertamento definitivo è rimesso all'eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova*», con conseguente erroneità del «*presupposto che l'art. 168-ter, comma 2, cod. pen, si riferis[ca] al giudice e non, piuttosto, all'autorità amministrativa competente a irrogare la sanzione amministrativa accessoria, nei casi previsti dalla legge*».

V. PRONUNCE AVENTI RILIEVO PENALISTICO

1) Sospensione per mesi diciotto, anziché dodici, da cariche elettive e di governo conseguente a condanna per taluni delitti inflitta ad esito del giudizio di appello in riforma della sentenza assolutoria di primo grado: manifesta infondatezza.

Con **ord. n. 46 del 9 marzo 2020**, in G.U. 11 marzo 2020, n. 11, la Corte costituzionale ha dichiarato **manifestamente infondata** la q.l.c. dell'«***art. 11, commi 1, lettera a), e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*** *(Testo unico delle disposizioni in*

materia di ***incandidabilità*** *e di* ***divieto di ricoprire cariche elettive e di governo*** *conseguenti a* ***sentenze definitive di condanna*** *per* ***delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)***», in riferimento all'**art. 3 Cost.**, «*nella parte in cui prevede la* ***sospensione per diciotto mesi dalle cariche*** *[…] anche di coloro che,* ***già assolti con sentenza di primo grado****, abbiano riportato* ***in appello condanna non definitiva*** *per uno dei delitti indicati allo stesso art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) [del predetto decreto legislativo]*».

Il tribunale rimettente riferiva di essere investito del giudizio promosso da un soggetto condannato per concorso in peculato, giusta sentenza non definitiva resa dalla corte d'appello in riforma di quella assolutoria di primo grado, avverso il decreto prefettizio di sospensione di diritto del medesimo dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 235 del 2012, argomentando, in punto di non manifesta infondatezza della questione, che «*la condanna in appello determina [– irragionevolmente –] una durata differente della sospensione dalla carica a seconda che l'amministratore sia stato assolto oppure sia stato già condannato in primo grado: in caso di condanna in appello a seguito di una assoluzione in primo grado la durata della sospensione sarebbe […] di diciotto mesi, mentre in caso di condanna confermata in appello sarebbe di dodici mesi, stante che ai sensi del secondo periodo [dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 235 del 2012], qualora "l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto*».

Ad avviso della Corte, la questione è manifestamente infondata.

Essa preliminarmente chiarisce che «*le situazioni messe a confronto sono quelle di coloro che, già assolti in primo grado, sono stati condannati in secondo grado in via non definitiva per un reato che comporta la sospensione di diritto dalle cariche elettive negli enti locali (come il ricorrente nel processo principale[…]) e di coloro che hanno invece riportato per lo stesso reato una cosiddetta "doppia sentenza conforme" di condanna, anch'essa non definitiva*», consistendo la denunciata «*disparità di trattamento […] nel fatto che gli uni sono soggetti alla sospensione dalla carica per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 11, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 235 del 2012, ai sensi del quale "[l]a sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi", mentre gli altri subirebbero la sospensione per la minore durata di dodici mesi, ai sensi dello stesso comma 4, secondo periodo, ai sensi del quale[,] "[n]el caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"*».

Indi rileva che l'interpretazione del "tertium comparationis", ossia dell'art. 11, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 235 del 2012, offerta dal tribunale rimettente è «*palesemente erronea*», mettendo «*a confronto situazioni non comparabili, perché non omogenee*»:

secondo detto tribunale, infatti, «*i condannati in primo grado con sentenza confermata in appello ricev[erebbero] un trattamento più favorevole, subendo la sospensione automatica dalla carica per un periodo inferiore (dodici mesi) a quello previsto dalla norma censurata per coloro che, assolti in primo grado, siano condannati in appello (diciotto mesi)*», mentre, in realtà, «*il secondo periodo del comma 4 prevede che in caso di rigetto dell'appello avverso la sentenza di condanna decorra un "ulteriore" periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto*», di guisa che, «*in quanto "ulteriore", tale periodo non decorre isolatamente, ma si aggiunge, senza soluzione di continuità, a quello che consegue in via automatica alla condanna pronunciata in primo grado, la cui efficacia non cessa se entro il termine di diciotto mesi sopravviene la sentenza di conferma in appello*».

Conclusivamente osserva,

- da un lato, che «*il legislatore ha così «tempera[to] in maniera non irragionevole gli effetti automatici della sentenza di condanna non definitiva in ragione del trascorrere del tempo e della progressiva stabilizzazione della stessa pronuncia» (sentenza n. 36 del 2019), rispondendo la gradualità di tali effetti alla generale esigenza di proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza dell'eletto nell'organo elettivo (sentenza n. 276 del 2016)*»;

- dall'altro lato, che – a differenza di quanto assunto dal tribunale rimettente – «*colui che, assolto in primo grado e poi condannato in appello, viene sospeso per un periodo massimo di diciotto mesi, non è trattato «più severamente del condannato anche in primo grado», come afferma il giudice a quo, ma riceve invece, per effetto della sentenza d'appello che ne accerta per la prima volta la responsabilità, lo stesso trattamento riservato a chi riporta la condanna già in primo grado; e ciò senza contare che nei suoi confronti non potrebbe mai decorrere un «ulteriore» periodo di sospensione di dodici mesi, mancandone in astratto il presupposto (id est, la conferma della condanna in appello)*».

2) Competenza dell'autorità amministrativa ad emettere l'informazione interdittiva antimafia: infondatezza delle questioni.

Con **sent. n. 57 del 14/01/2020**, in corso di pubblicazione nella G.U. la Corte costituzionale ha dichiarato **non** fondate le questioni di legittimità costituzionale degli **artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, in tema di **informazione antimafia interdittiva**, sollevate per ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

Il tribunale rimettente premetteva di dover decidere dell'impugnazione proposta da un'impresa artigiana avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane emesso dalla Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi degli artt. 67 e 89-bis cod. ant. sul fondamento di una comunicazione prefettizia ex art. 91, comma 7-bis, cod. ant., relativa all'adozione, nei confronti della predetta, di un'informazione antimafia

interdittiva. Precisava di non essere stato chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di tale informazione, siccome devoluta alla giurisdizione amministrativa, ma «*a sindacarne le conseguenze*», in ordine all'interrogativo «*se tale misura integri o meno il presupposto per la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane*». Nel merito osservava che,

- giusta il combinato disposto degli artt. 67, 83 ed 84 cod. ant., l'informativa antimafia, «*a differenza della comunicazione antimafia, che ha una valenza ricognitiva dell'esistenza di cause di revoca, decadenza o divieto tipizzate, [costituisce] il frutto di una valutazione dell'autorità prefettizia, che, fondandosi su una serie di elementi sintomatici, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicendole l'inizio o la prosecuzione di attività con l'amministrazione pubblica, o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione, e determinando la revoca di quelli già eventualmente in essere*»;

- giusta l'art. 89-bis cod. ant., sono stati estesi «*al settore delle autorizzazioni, tradizionalmente inciso [solo] dalla comunicazione antimafia, gli effetti dell'informazione antimafia, ampliando l'ambito di rilevanza del tentativo di infiltrazione mafiosa*».

Secondo il tribunale rimettente, pur nella consapevolezza delle pervasività e lesività dell'infiltrazione mafiosa nell'economia, necessitanti di una «*risposta efficace*» in grado di eliminare «*dal circuito dell'economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose*», una «*tale radicale risposta*» non può essere affidata «*ad un provvedimento amministrativo, quale è l'informazione antimafia*», produttivo di effetti sostanzialmente equiparabili a quelli di un «*provvedimento giurisdizionale definitivo*», posto che dall'informazione antimafia interdittiva discendono «*quegli stessi effetti – e cioè il divieto generalizzato di ottenere tutti i provvedimenti indicati nell'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la decadenza di diritto da tutti quelli eventualmente già ottenuti – che il suddetto art. 67 riconnette all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale, vale a dire alla definitività di un provvedimento di natura giurisdizionale*».

Argomentava il tribunale rimettente come sia bensì vero che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2018, abbia escluso la ricorrenza di un'ipotesi di eccesso di delega in relazione all'art. 89-bis cod. ant., avendo il legislatore delegante concesso non irragionevolmente a quello «*delegato di introdurre ipotesi in cui [l']infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011*», sul presupposto di «*una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n.*

159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva»; ma sia altrettanto vero che «*travolgere, per effetto dell'informazione antimafia interdittiva, anche i provvedimenti, quale quello in esame, che sono esclusivamente funzionali all'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, significa espungere un soggetto dal circuito dell'economia legale privandolo in radice del diritto, sancito dall'art. 41 Cost., di esercitare l'iniziativa economica e ponendolo in tutto e per tutto nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione definitiva adottata in sede giurisdizionale, anzi[,] in una situazione deteriore[,] ove si consideri il contenuto derogatorio dell'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011*».

Giudica la Corte infondate le questioni.

Preliminarmente richiama la gravità del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, di cui danno conto sia la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87), nella relazione conclusiva del 7 febbraio 2018, sia il Presidente del Consiglio di Stato nella relazione sull'attività della giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato per l'anno giudiziario 2020.

Alla luce del «*quadro preoccupante*» che ne deriva, «*non solo per le dimensioni[,] ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare – e in primo luogo – per la sua pericolosità (rilevata anche da[lla …] sentenza n. 4 del 2018)*», reputa non irragionevole la scelta di affidare all'autorità amministrativa l'informazione antimafia interdittiva, «*che pure si caratterizza per la sua particolare gravità*», dal momento che «*quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori [di riferimento], compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento*».

Prosegue rilevando come, nondimeno, la «*natura "cautelare e preventiva" (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3)*» – comportante un «*giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali dell['']infiltrazione mafiosa*» – dell'informazione antimafia interdittiva – «*fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari*», a loro volta da ricondursi ad unità in «*una valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa*» – non comporti alcuna violazione del «*principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa*», attesi uno stringente obbligo di motivazione del provvedimento ed «*un vaglio giurisdizionale*» che, pur affidato al giudice amministrativo, è «*pieno ed effettivo*», in quanto non limitato «*ad un controllo "estrinseco"*», ma esteso «*ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza*».

In definitiva – ritiene la Corte – non sussistono dubbi di costituzionalità «*in ordine alla ammissibilità, in sé, del ricorso allo strumento amministrativo*», che si manifesta proporzionato «*rispetto ai valori in gioco, la cui tutela impone di colpire in anticipo [i]l fenomeno mafioso*», in specie a ragione del carattere meramente provvisorio dell'informazione antimafia interdittiva (art. 86, comma 2, cod. ant.).

VI. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

1) Intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo della stampa: ammissibilità.

Con **ord. n. 37 del 29 gennaio 2020**, in G.U. 4 marzo 2020, 10, la Corte costituzionale ha dichiarato **ammissibile** la richiesta di **intervento** del **Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti** (CNOG) nel **giudizio di legittimità costituzionale** (la cui udienza di discussione è fissata per il 21 aprile 2020) degli **artt. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** («*Disposizioni sulla stampa*») **e 595, terzo comma, cod. pen.**, sollevato in riferimento agli artt. 3, 21, 25 e 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 10 Conv. EDU), nella parte in cui **sanzionano** con **pena detentiva** il reato di **diffamazione a mezzo della stampa**.

Premette la Corte che, giusta l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «*[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio*», talché detto interesse sussiste solo qualora la pronuncia è destinata a produrre «*immediato effetto*» «*sulla posizione soggettiva dell'interveniente*» (ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019); indi, con riferimento al caso di specie, rileva che – insufficiente «*a legittimare l'intervento la posizione di rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica rivestita dal CNOG*», in specie oggi, a differenza che in passato, «*a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità» di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di "amici curiae"*» – un tale interesse del CNOG purtuttavia si apprezza in relazione alla competenza disciplinare attribuitagli dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69: più precisamente, stabilendo l'art. 39 della legge n. 69 del 1963 «*che le condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici determinano "ipso iure" la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il CNOG inizi l'azione disciplinare, ove sussistano le condizioni di cui al*

successivo art. 48, primo comma (e cioè ove il fatto offenda il decoro e la dignità professionali, ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell'ordine)», l'eventualità della condanna e la sua gravità nel giudizio "a quo" è suscettibile di comportare specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli imputati; donde l'interesse del CNOG ad interloquire sulla legittimità costituzionale delle previsioni incriminatrici.

Roma, 20 aprile 2020

Redattore: Andrea Antonio Salemme

Il Vicedirettore
Gastone Andreazza